

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	33
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	34
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	35
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	37
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	38
AFFARI SOCIALI (XII)	»	39
AGRICOLTURA (XIII)	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	58

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	<i>Pag.</i>	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	61
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	62

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Discussione sulle conclusioni del Comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni	3
ALLEGATO (<i>Proposta di modifica agli articoli 15-18 del regolamento della Giunta delle elezioni</i>) .	11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 16 maggio 2012. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.10.

Discussione sulle conclusioni del Comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 marzo 2009 la Giunta deliberò di costituire, ai sensi dell'articolo 3 del proprio regolamento, un comitato istruttorio al quale affidare il compito di approfondire le tematiche oggetto di una eventuale riforma del regolamento della Giunta medesima ed elaborare una complessiva proposta al riguardo, da sottoporre poi alla Giunta per il regolamento per il tramite del Presidente della Camera. L'iniziativa muoveva dalla constatazione delle numerose problematiche e criticità emerse nel corso della prassi applicativa di diverse disposizioni del regolamento della Giunta, approvato nel 1998 ed entrato in vigore con l'inizio della XIV legislatura.

Nella citata seduta del 25 marzo 2009 la Giunta convenne, in linea generale, che una proposta di modificazione al proprio

regolamento dovesse muovere dall'esigenza di una sufficiente flessibilità delle disposizioni regolamentari, tale da renderle adattabili a qualunque sistema elettorale in vigore, tenendo altresì conto del fatto che la funzionalità e l'efficacia di un sistema di verifica parlamentare dei poteri possono essere notevolmente condizionate dalle formule elettorali di volta in volta vigenti (e in particolare dalla tecnica di riparto dei seggi). Si convenne, altresì, che il Comitato avrebbe potuto elaborare, assieme ad una proposta di modifica del regolamento della Giunta, anche le connesse proposte di modifica da riferire agli articoli 17 e 17-*bis* del Regolamento della Camera.

Del Comitato hanno fatto parte, oltre a lui stesso in qualità di coordinatore, e ai due vicepresidenti, onorevoli Orsini e Pisicchio, un componente della Giunta per ciascun gruppo.

Il Comitato si è riunito otto volte dal 2 febbraio 2011 al 9 maggio 2012, licenziando in tale riunione conclusiva le proposte che sono sottoposte oggi all'attenzione della Giunta plenaria.

Nel concludere i propri lavori, il Comitato ha convenuto all'unanimità sull'opportunità che la Giunta delle elezioni porti a compimento l'iniziativa volta a delineare una possibile proposta di riforma del proprio regolamento, trasmettendone gli esiti

alla Presidenza della Camera affinché di tale proposta possa essere valutata la percorribilità in questo scorcio finale di legislatura, nel più ampio quadro delle eventuali modifiche regolamentari che la Camera dovesse accingersi ad approvare.

L'iniziale mandato conferito dalla Giunta al Comitato riguardava l'elaborazione di una complessiva proposta di modifica del regolamento della Giunta comprensiva anche delle modificazioni da apportare alla procedura di verifica dei risultati elettorali. Tuttavia, nel corso dei propri lavori il Comitato, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, ha ritenuto di concentrarsi in via prioritaria sulle possibili modifiche agli articoli 15, 16 e 17 (procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza) e all'articolo 18 (proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura); argomenti, questi, che costituiscono pertanto oggetto delle conclusioni sottoposte oggi alla Giunta plenaria. È stato invece accantonato il tema – pur cruciale alla luce della recente esperienza applicativa – della possibile revisione della procedura di verifica dei risultati elettorali; tema sul quale, evidentemente, inciderebbe in modo rilevante una eventuale riforma dell'attuale legge elettorale.

Nel corso dei suoi lavori il Comitato ha, inoltre, preso atto e valutato attentamente le possibili ricadute di ordine regolamentare delle recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di incompatibilità parlamentare delle cariche elettive monocratiche negli enti locali. Si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, in materia di incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 (comma che, come esplicitamente indicato dalla disposizione, entrerà in vigore « a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del

decreto » e dunque, almeno in linea teorica, già sul finire dell'attuale legislatura). Come è noto, tale ultima disposizione prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare di « qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

Alla luce delle predette innovazioni della disciplina in materia di incompatibilità – e al di là dei problemi, pur non irrilevanti, sollevati dall'esigenza di una loro sistemica armonizzazione – nell'ordinamento sono, dunque, ora configurate:

una fattispecie di incompatibilità estremamente puntuale per le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale;

una ulteriore fattispecie di incompatibilità – quella introdotta dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 – ad efficacia differita, in forza della quale, a partire dalla prossima legislatura, diverranno incompatibili con il mandato parlamentare anche le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché le cariche di presidente di provincia.

Poiché tali nuove cause di incompatibilità non sembrano prestarsi ad alcun margine interpretativo, il Comitato, su sua proposta, ha convenuto circa la necessità di prevedere nel regolamento della Giunta un *iter* istruttorio e deliberativo semplificato anche per l'accertamento di quelle incompatibilità che, seppur non provviste di espressa copertura costituzionale, presentino una natura immediatamente pre-cettiva in quanto inequivocabilmente previste da disposizioni legislative di rango ordinario. È questo, appunto, il caso dell'incompatibilità introdotta, con decisione di natura additiva, nella legge n. 60 del 1953 ad opera della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nonché delle nuove incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138/

2011, che diverranno operative con la prossima legislatura. Il Comitato ha quindi ritenuto dette incompatibilità, in ragione del loro carattere inequivoco, tali da meritare la previsione dell'applicazione di un regime procedurale semplificato di accertamento che recepisca e codifichi la prassi applicativa già invalsa presso la Giunta (inizialmente applicata alle incompatibilità direttamente previste da una disposizione di rango costituzionale e, da ultimo, estesa anche alle cariche di sindaco di comune superiore, nel procedimento instaurato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e conclusosi nella seduta del 14 dicembre 2011).

Più nel dettaglio, le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato – che sono in distribuzione a disposizione dei colleghi e che verranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna – mirano anzitutto a semplificare ed accelerare la procedura di accertamento delle incompatibilità con il mandato parlamentare espressamente previste da norme costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria.

L'applicazione della procedura di valutazione delle incompatibilità disciplinata dal regolamento della Giunta delle elezioni approvato nel 1998 ha, infatti, evidenziato, nella concreta prassi applicativa, diversi elementi critici ai quali appare necessario ed urgente porre rimedio. Anzitutto, al fine di garantire la trasparenza degli incarichi ricoperti dai deputati anche nei confronti della generalità dei cittadini e di stabilire meccanismi dissuasivi per coloro che omettano di dichiarare, in tutto o in parte, le cariche da essi ricoperte, si propongono modifiche all'articolo 15 del regolamento della Giunta volte a dimezzare, rispetto a quanto previsto attualmente, il termine di trenta giorni per la dichiarazione da parte dei deputati delle singole cariche che gli stessi assumano in corso di legislatura; a stabilire per i deputati un obbligo di aggiornamento annuale della dichiarazione delle cariche ricoperte; a prevedere la pubblicazione di tutte le cariche dichiarate sul sito *internet* della Camera; e a stabilire che il Presidente

della Camera comunica all'Assemblea i nominativi dei deputati che non abbiano adempiuto all'obbligo di dichiarazione delle cariche (ivi inclusi i casi di inadempimento all'obbligo di aggiornamento annuale delle cariche ricoperte).

Quanto alla procedura di esame delle cariche, la vigente procedura, stabilita dagli articoli 16 e 17, richiede diversi correttivi essendo improntata, senza eccezione alcuna, alla piena garanzia dell'istruttoria in contraddittorio anche con riferimento a fattispecie per le quali l'incompatibilità appaia conclamata. La prassi ha reso evidente l'inadeguatezza di una disciplina regolamentare che si applica indifferentemente tanto ai casi di incompatibilità acclarate in quanto inequivocabilmente previste da espresse norme costituzionali o di legge ordinaria quanto alle ipotesi di incompatibilità di non immediata evidenza (e dunque suscettibili di ampi margini di interpretazione, come talune di quelle previste dalla legge n. 60 del 1953) per il cui accertamento le garanzie del contraddittorio appaiono viceversa giustificate.

La proposta di modifica regolamentare qui avanzata – traendo numerosi spunti dalle proposte di modificazione regolamentare presentate nella corrente legislatura dagli onorevoli Pisicchio, Lenzi e Mario Pepe (Misto) – è volta, pertanto, a definire un *iter* procedurale semplificato per il tempestivo accertamento delle situazioni di incompatibilità acclarata, mediante la previsione che in tali casi l'istruttoria presso il Comitato per le incompatibilità si riduce ad una mera comunicazione dell'accertamento al deputato interessato (con esclusione, dunque, della facoltà per quest'ultimo di chiedere di essere ascoltato dal Comitato). In particolare, la proposta – oltre a snellire ed accelerare notevolmente lo svolgimento dell'istruttoria presso il Comitato per le incompatibilità – mira anche a codificare, per tutti i casi di incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria, la prassi già invalsa presso la Giunta delle elezioni a partire dalla XV legislatura

con riferimento all'esame delle cariche regionali incompatibili ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e, in questa legislatura, estesa anche, come detto, alle cariche di sindaco di comune superiore. In base alla citata prassi, già ora la Giunta prende atto che la proposta di accertamento della incompatibilità fa seguito ad una istruttoria del Comitato il cui oggetto è costituito dalla sola verifica della perdurante titolarità da parte del deputato interessato di una carica incompatibile con il mandato parlamentare in base ad una espressa disposizione di rango o avente rilievo costituzionale.

Secondo tale prassi, la proposta di accertamento dell'incompatibilità formulata dal Comitato s'intende approvata dalla Giunta senza che questa proceda ad una formale votazione, trattandosi di un accertamento di mero fatto fondato su un espresso divieto costituzionale (per quanto riguarda le cariche regionali di cui all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione) o, per il caso, da ultimo verificatosi, dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, su una previsione di legge ordinaria cui una sentenza della Corte costituzionale ha conferito un rilievo indubbiamente costituzionale.

Le ragioni alla base della proposta di codificare in apposite disposizioni regolamentari la sopra menzionata prassi appaiono evidenti. Si tratta di stabilizzare una modalità procedurale che escluda *a priori* la possibilità di deliberazioni della Giunta adottate in aperta violazione di puntuali divieti costituzionali o di legge ordinaria; deliberazioni che, ove adottate, non sarebbero oltre tutto impugnabili in altra sede e neppure sottoponibili ad un voto dell'Assemblea, con conseguente irrimediabilità della violazione del precetto normativo che stabilisce l'incompatibilità.

La procedura di accertamento mediante mera presa d'atto ha consentito alla Giunta di evitare esiti contraddittori e contrastanti con incompatibilità di rango o rilievo costituzionale quali potrebbero de-

rivare se la proposta di incompatibilità per le fattispecie in questione fosse rimessa a deliberazioni a maggioranza.

La proposta di modifica regolamentare in esame generalizza la procedura di accertamento mediante mera presa d'atto per tutte le incompatibilità che una norma costituzionale o di legge ordinaria stabilisca in modo incontrovertibile.

Nel dettaglio, all'articolo 16 del regolamento della Giunta si propone di aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria e che in tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. Conseguentemente, all'articolo 17, in materia di deliberare e procedimento, si propone di inserirvi un comma 1-*bis* dopo il comma 1, il quale preveda che la Giunta – salva beninteso la possibilità per cinque componenti della Giunta di richiedere, per una sola volta, un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Comitato – prende atto senza procedere a votazioni delle proposte, formulate dal Comitato, di accertamento delle cause di incompatibilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 16.

Quanto alla procedura in Assemblea, si propone anzitutto di ridurre da trenta a dieci giorni il termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei deputati che ricoprono una carica dichiarata incompatibile dalla Giunta. Il vigente articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta prevede attualmente che, trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui esercitare l'opzione, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare e che l'opzione tardiva è inefficace ai fini della delibera-

zione di decadenza. Tale disposizione regolamentare – in base alla quale, in caso di mancata opzione, anche per le cause di incompatibilità espressamente previste da norme costituzionali è richiesto un voto dell'Assemblea, con il conseguente rischio di deliberazioni palesemente contrastanti con il dettato costituzionale – viene precisata con la previsione che per le incompatibilità direttamente stabilite dalla Costituzione, decorso inutilmente il termine per l'opzione (ridotto, come detto, a dieci giorni), viene data all'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine medesimo, semplice comunicazione della decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non abbia rimosso la situazione di incompatibilità. Nella proposta si prevede, peraltro, che resterebbero viceversa oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, mediante una formale votazione, le proposte di decadenza dal mandato parlamentare nei casi in cui l'incompatibilità, pur inequivocabilmente stabilita dall'ordinamento, sia prevista da disposizioni di legge ordinaria, non sembrando, in tali casi, opportuno sottrarre all'Assemblea il potere di pronunciarsi su incompatibilità non provviste di copertura costituzionale e per il cui accertamento l'iter istruttorio in Giunta abbia già beneficiato delle semplificazioni procedurali introdotte dalla proposta in esame.

Infine, anche in merito alla procedura prevista in caso di opzione tardiva si rende necessaria una precisazione. Il vigente articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta prevede, infatti, che le opzioni tardivamente formulate non siano efficaci al fine di evitare la deliberazione di decadenza. Tuttavia, la recente prassi applicativa è nel senso di ritenere, per un principio di economia procedurale, validamente presentate, ai fini della cessazione dal mandato parlamentare di cui l'Assemblea prende semplicemente atto, le dimissioni da deputato anche ove presentate oltre il termine di trenta giorni concesso dal Presidente della Camera per esprimere l'opzione. Già ora in via interpretativa, dunque, la previsione regolamentare se-

condo cui l'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza deve più correttamente leggersi nel senso di ritenere inefficace l'opzione tardiva per la carica di deputato, restando viceversa sempre nella disponibilità del deputato (anche successivamente allo spirare del termine per optare) la facoltà di dimettersi dal mandato parlamentare in ragione di un'accertata incompatibilità. In un'ottica di razionalizzazione della disciplina regolamentare, si propone pertanto di modificare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17, nel senso di precisare che l'opzione tardiva è inefficace solo qualora sia espressa a favore del mandato parlamentare. L'opzione tardiva per la carica incompatibile (e, dunque, le dimissioni dal mandato parlamentare) assumerebbe, invece, rilievo attraverso il meccanismo della presa d'atto da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, mentre l'opzione tardiva per il mandato parlamentare resterebbe inefficace e sanzionabile attraverso le nuove modalità procedurali di cui al citato comma 2-bis.

In collegamento alla procedura dettata dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 17, è conseguentemente proposta una contestuale modifica dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

Quanto, poi, alla procedura di accertamento delle ineleggibilità, la stessa rimane sostanzialmente invariata, salvo due modifiche puntuali: 1) la riduzione, al comma 2 dell'articolo 16, del termine per l'inizio dell'istruttoria da parte del Comitato (termine riferito all'avvio dell'istruttoria ad inizio legislatura e ridotto da sei a quattro mesi, ovvero a tre mesi per le situazioni sopravvenute in corso di mandato, come nei casi di ineleggibilità sopravvenuta a causa dell'interdizione di un deputato dai pubblici uffici a seguito di condanna penale); 2) l'esclusione dal contraddittorio in Comitato dei ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità (recependo una prassi restrittiva in forza della quale il Comitato non comunica loro gli sviluppi dell'istruttoria medesima) e la possibilità per gli stessi di

rinunciare formalmente all'intervento in seduta pubblica per la discussione di una elezione contestata.

La proposta elaborata dal Comitato è volta, infine, a modificare anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta. Recependo, anche in questo caso, una prassi invalsa a partire dalla XV legislatura, ed ispirata ad un principio di economia organizzativa dei lavori, si propone, in particolare, di prevedere la possibilità che la Giunta, in occasione dello svolgimento delle relazioni di verifica dei poteri, accerti preventivamente i potenziali subentranti ai deputati che dovessero in corso di legislatura cessare dal mandato parlamentare, ferma restando la necessità di procedere di volta in volta all'accertamento qualora insorgessero fatti suscettibili di mutare l'ordine della graduatoria della lista in questione (ad es. nei casi di candidati nel frattempo deceduti, oppure colpiti dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc.).

In conclusione, desidera ringraziare vivamente tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato, nonché gli uffici della Giunta, per il prezioso contributo offerto, che ha consentito di pervenire alla elaborazione di proposte che spera possano essere largamente condivise dalla Giunta.

Come i colleghi sanno, se la Giunta farà proprie le conclusioni del Comitato, le proposte in esame sarebbero trasmesse al Presidente della Camera ai fini del loro successivo deferimento alla Giunta per il regolamento. L'approvazione finale spetterebbe, poi, all'Assemblea, con la maggioranza assoluta prescritta dall'articolo 64 della Costituzione e dagli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, del Regolamento della Camera.

Auspica, pertanto, che su tali proposte si registri in Giunta un diffuso consenso. Si tratta di proposte certamente suscettibili di ulteriori perfezionamenti, ma il cui impianto rispecchia fedelmente, a suo avviso, la comune consapevolezza circa la necessità di rafforzare e rendere maggiormente efficace il ruolo di garanzia istituzionale della Giunta delle elezioni.

Un ruolo di garanzia che la Giunta è chiamata ad esercitare, nelle materie di sua competenza, anche in risposta alle pressanti istanze che provengono dai cittadini e dal Paese.

È sua opinione che anche per questa via si possa contribuire a difendere il prestigio dell'Istituzione parlamentare.

Angelo CERA (UdCpTP), nel condividere i contenuti della relazione del presidente e le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato, evidenzia le criticità che a suo giudizio sono sollevate dalla previsione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 relativa alla incompatibilità con il mandato parlamentare per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. Si tratta di una previsione del tutto irragionevole, introdotta sotto la pressione delle polemiche sui costi della politica, la quale a suo avviso meriterebbe di essere rivista. Tiene a rimarcare, al riguardo, che i parlamentari che ricoprono anche la carica di sindaco di piccolo comune – candidatisi alla carica locale quando l'incompatibilità in oggetto non era ancora prevista e tra i quali figura egli stesso – non percepiscono un doppio stipendio. Per quanto lo riguarda, anzi, egli stesso ha rinunciato, quale sindaco di un piccolo comune pugliese, al cellulare e all'auto di servizio e, grazie ai risparmi conseguiti dal suo comune, quest'ultimo ha potuto ottenere prestiti con cui finanziare opere pubbliche rilevanti sul territorio. Ma v'è di più: gli elettori hanno eletto i sindaci in questione sapendo che essi rivestivano anche la carica di parlamentari e che, in quanto tali, avrebbero potuto rappresentare più efficacemente gli interessi dei rispettivi territori a livello centrale. Ora questi sindaci dovranno, in forza della nuova causa di incompatibilità, optare all'inizio della prossima legislatura, ciò che darà luogo, a suo avviso, ad un *vulnus* ai danni della volontà degli elettori locali. Non contesta l'incompatibilità in quanto tale, essendo questa ormai introdotta nell'ordinamento, ma desidera conclusivamente esprimere il proprio disagio

per le motivazioni anzidette e si chiede se sia possibile che la Giunta delle elezioni suggerisca un percorso che conduca all'adozione di una soluzione transitoria in forza della quale gli attuali parlamentari che ricoprono anche la carica di sindaco di comune con popolazione al di sotto dei 20 mila abitanti possano portare a termine il proprio mandato elettivo locale, ferma restando l'applicazione della incompatibilità per il futuro.

Maria Piera PASTORE (LNP), riferendosi alle osservazioni formulate dal collega Cera, sottolinea come le stesse riguardino questione che esula dalle competenze della Giunta, trattandosi di aspetti relativi ad eventuali modifiche legislative. Nel merito della relazione svolta dal presidente, ne condivide i contenuti e preannuncia, pertanto, la posizione favorevole del suo gruppo sulle proposte di modifica regolamentare in esame.

Donata LENZI (PD) evidenzia come le perplessità manifestate dal collega Cera riguardino la disciplina normativa in materia di incompatibilità dei sindaci, ossia questioni che non appartengono alle competenze della Giunta delle elezioni, chiamata oggi ad occuparsi di ipotesi di modifica delle proprie procedure regolamentari. Se oggi – come si augura – la Giunta si pronunciasse a favore delle proposte di modifica regolamentare in esame, riterrebbe opportuno che tutti i gruppi rappresentati in Giunta diramassero un comunicato stampa congiunto per sottolineare il valore dell'odierna iniziativa, tanto più importante in un momento di denigrazione delle istituzioni, trattandosi di iniziativa con la quale un organo parlamentare mostra una chiara volontà di autoriforma. Si augura pertanto che il presidente e tutti i componenti della Giunta vogliano farsi parte attiva affinché la Presidenza della Camera sia sensibilizzata circa l'opportunità che le proposte in esame, ove condivise dalla Giunta plenary, possano essere prontamente sottoposte alla Giunta per il regolamento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) concorda pienamente, a nome del suo gruppo, sulle proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato ed oggi illustrate dal presidente. Quanto ai rilievi posti dal deputato Cera, osserva come si tratti di rilievi afferenti ad un problema di carattere legislativo: trova pertanto inopportuno che la Giunta in quanto tale segnali le suddette questioni, non spettandole il compito di suggerire modifiche normative, ferma restando naturalmente la possibilità di una iniziativa individuale dei singoli deputati. Il regolamento della Giunta è infatti indifferente a quello che la legge stabilisce oggi o potrà stabilire domani in materia di incompatibilità. Ribadisce in conclusione la posizione favorevole del suo gruppo sulle proposte in esame.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, esprime nuovamente apprezzamento per il lavoro unitario svolto dal Comitato e constatata con piacere come tale spirito di condivisione risulti confermato dall'orientamento unanime emerso oggi in Giunta. Concorda con la collega Lenzi sulla opportunità che sia diramato un comunicato stampa congiunto dei gruppi che esalti come sia ancora possibile una volontà di autoriforma del Parlamento nel senso della trasparenza. In secondo luogo, reputa necessario che ciascun componente della Giunta, e i gruppi in essa rappresentati, si impegnino attivamente al fine di seguire gli eventuali futuri lavori della Giunta per il regolamento alla quale si augura che il Presidente della Camera sottoponga rapidamente le proposte in oggetto. Evidenzia poi che, qualora si concretizzassero le prospettive di riforma della legge elettorale, i restanti mesi finali della legislatura potrebbero essere dedicati dalla Giunta ad una valutazione di eventuali ipotesi di riforma delle parti del proprio regolamento concernenti la procedura di verifica dei risultati elettorali.

Riferendosi quindi ai rilievi svolti dal deputato Cera, reputa fondate le osservazioni relative al ruolo dei sindaci dei piccoli comuni, se non altro alla luce

dell'esigenza di evitare che tali comuni si vedano costretti di qui a breve a sostenere i costi di nuove elezioni comunali. Considera, quindi, personalmente ragionevole la richiesta di un intervento di natura legislativa che stabilisca una disciplina transitoria per la fattispecie in esame. Ma la Giunta, in quanto organo di garanzia, non solo non ha competenza in materia ma è bene che si astenga da qualunque tipo di iniziativa che egli reputerebbe inopportuna, oltre che eccedente le proprie funzioni. Ciascun componente della Giunta

nell'ambito del proprio gruppo di appartenenza potrà naturalmente adoperarsi come singolo deputato in favore di iniziative politiche, quale quella auspicata dal collega Cera.

In conclusione, preso atto del dibattito odierno e dell'orientamento unanime emerso a favore delle proposte di modifica regolamentare in esame (*vedi allegato*), avverte che le stesse si intendono approvate dalla Giunta e saranno formalmente trasmesse al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ARTICOLI 15-18
DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE
<p align="center">CAPO III</p> <p align="center">PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DELLE DECADENZE</p> <p align="center">Art. 15 <i>(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)</i></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.</p>	<p align="center">CAPO III</p> <p align="center">PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DELLE DECADENZE</p> <p align="center">Art. 15 <i>(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)</i></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. In ogni caso, entro un anno dalla dichiarazione di cui al primo periodo tutti i deputati comunicano al Presidente della Camera l'aggiornamento delle cariche ed uffici ricoperti. Tale dichiarazione è successivamente presentata al Presidente della Camera ogni anno della legislatura. Le cariche, gli uffici e le funzioni e attività dichiarate dai deputati ai sensi del presente comma sono pubblicati sul sito <i>web</i> della Camera dei deputati.</p> <p>1-bis. Nel caso di inadempienza all'obbligo di dichiarazione di cui al comma 1, il Presidente della Camera diffida il deputato inadempiente a trasmettere la dichiarazione entro il termine</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE
<p>2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16. (Istruttoria e contraddittorio).</p> <p>1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.</p> <p>2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:</p> <p>a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;</p> <p>b) ove constatati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile</p>	<p>di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Assemblea.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 16. (Istruttoria e contraddittorio).</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro quattro mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero entro tre mesi dalla conoscenza di situazioni idonee a configurare una causa di ineleggibilità, anche sopravvenuta, o di incompatibilità, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:</p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE
<p>documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere <i>a)</i> o <i>c)</i>;</p> <p><i>c)</i> ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso, All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17. (Delibere e procedimento).</p> <p>1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di</p>	<p><i>c)</i> <i>identica.</i></p> <p>3. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento, avanzando la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17. (Delibere e procedimento).</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE</i>
<p>accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).</p> <p>2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.</p>	<p>1-bis. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che cinque componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. In tal caso il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente, ai sensi e per gli effetti del presente comma. Il rinvio degli atti al Comitato può essere deliberato una sola volta.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.</p> <p>2-bis. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 1-bis viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE</i>
<p>3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.</p> <p>4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.</p>	<p>mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista espressamente da disposizioni costituzionali; nei restanti casi di cui al comma 3 dell'articolo 16 la proposta di accertamento della incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare è esaminata dall'Assemblea ai sensi del comma 2.</p> <p>3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato è tenuto comunque a far pervenire copia della propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta, anche mediante il ricorso a fonti informative pubbliche provviste di valore certificativo, può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta, e l'effettiva astensione e rinuncia.</p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE
<p>5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.</p> <p>6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Proclamazione di deputati subentranti)</i></p> <p>1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.</p> <p>2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.</p> <p>3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13, salva la possibilità di rinunciarvi.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Proclamazione di deputati subentranti)</i></p> <p>1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto per l'unità elettorale territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subito variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA	
TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE
ART. 17	ART. 17
<p>1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p> <p>2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.</p> <p>3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.</p> <p>4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato il principio del contraddittorio, fatta eccezione per i procedimenti volti all'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge; nella fase del giudizio sulla contestazione deve essere altresì assicurato il principio della pubblicità.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

ART. 17-BIS

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo

ART. 17-BIS

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. **Salvo quanto previsto dal comma 2-bis**, il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

2-bis. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in seguito all'accertamento di cause di incompatibilità previste da disposizioni di legge ordinaria, il Presidente della Camera iscrive la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, la quale delibera sulla proposta; ove, prima della deliberazione dell'Assemblea, sopravvengano le dimissioni dal mandato parlamentare si applica il comma 2.

3. *Identico.*

svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

4. *Identico.*

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Elio Vittorio Belcastro (nella qualità di parte offesa) pendente presso il tribunale di Palmi (proc. n. 1358/12 Rg Mod. 44 Mon) (Doc. IV, n. 27) (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 147 del 2011	22
AVVERTENZA	22

Mercoledì 16 maggio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Elio Vittorio Belcastro (nella qualità di parte offesa) pendente presso il tribunale di Palmi (proc. n. 1358/12 Rg Mod. 44 Mon).
(Doc. IV, n. 27).

(Esame e conclusione).

Antonino LO PRESTI (FLpTP), *relatore*, espone che si tratta di una domanda avanzata nel contesto di un'indagine su minacce nei confronti del deputato Belcastro. In particolare, in data 14 aprile 2012, la sorella dell'onorevole Belcastro ha ricevuto una telefonata intimidatoria nel corso della quale sarebbero state rivolte minacce di morte nei confronti del fratello; poco prima, lo stesso Belcastro aveva ricevuto una telefonata anonima – alla quale non aveva risposto – riconducibile presumibilmente all'autore della prima telefonata. Dopo aver precisato che la do-

manda in esame ha ad oggetto i tabulati telefonici del solo collega Belcastro, constatata che i precedenti sono tutti nel senso della concessione: menziona, per esempio, i casi dei colleghi Teodoro Buontempo e Lorenzo Diana nella XIV legislatura e degli onn. Granata, Bocchino e Polidori nella legislatura corrente. Propone quindi che la Giunta deliberi per la concessione.

Marilena SAMPERI (PD), nel concordare con la proposta del relatore, precisa come nel caso di specie l'autorizzazione debba essere senz'altro concessa, in quanto non appare ravvisabile alcun *fumus persecutionis*. Auspica tuttavia che lo stesso criterio possa essere sempre seguito dalla Giunta, anche quando la richiesta di autorizzazione non concerna un parlamentare come persona offesa, ma come indagato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Federico PALOMBA (IdV), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Maurizio PANIZ (PdL) si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore.

Dopo che Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ha dato conto della circostanza

che l'invito a intervenire ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento è stato ritualmente rivolto al collega Belcastro, la Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore, conferendogli l'incarico di predisporre il documento scritto per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che, nella seduta dell'8 maggio scorso, l'onorevole Cassinelli ha svolto la relazione, proponendo di deliberare per l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV), nel preannunziare il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore, ritiene che i fatti siano manifestazione dell'uso spregiudicato e disinvolto delle funzioni di parlamentare al quale l'onorevole Berlusconi è incline, piegando, tra l'altro, il Parlamento alle proprie esigenze personali. In questo, come in altri casi analoghi, l'onorevole Berlusconi è inquisito per questioni personali, non riconducibili alla funzione di parlamentare, per i quali dovrebbe quindi sottoporsi al giudizio ordinario. Non ritiene infatti possibile ricondurre alle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione fatti che rappresentano una vera e propria prevaricazione delle regole e che non si sono tradotti in alcun atto tipico della funzione parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene pienamente condivisibile la proposta formulata dal relatore. Sottolinea, da un lato, come la querela proposta dal dottor Soru si poggia sull'evidente omissione, da parte della stampa, di una parte delle affermazioni dell'onorevole Berlusconi: come evidenziato dal relatore, infatti, nei giornali non è stato riportato il riferimento — che

si evince invece dal resoconto stenografico del suo intervento — alla pendenza di un procedimento penale sui fatti in questione. Da ciò appare evidente come l'onorevole Berlusconi abbia esercitato un generale diritto di critica nell'ambito di una competizione elettorale: non ritiene si possa prescindere da tale specifico contesto nella valutazione delle dichiarazioni in oggetto. Ove la Giunta deliberasse nel senso della sindacabilità delle affermazioni rese dall'onorevole Berlusconi, di fatto si finirebbe per riconoscere ai parlamentari un diritto di critica di portata più limitata rispetto a quello di cui godono i giornalisti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) esprime perplessità sulla proposta del relatore. In proposito, ricorda come la Giunta, sin dalle passate legislature, si sia avvalsa di criteri consolidati al fine di individuare i confini dell'insindacabilità parlamentare soprattutto in relazione a dichiarazioni rese *extra-moenia*. In particolare, ove il parlamentare si riferisca ad un fatto specifico, appare difficile ricomprendere tali affermazioni nell'ambito delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a meno che tali affermazioni non trovino riscontro in un atto tipico della funzione parlamentare. Nel caso di specie, in particolare, è proprio la quantificazione del vantaggio (in trenta milioni di euro) che il dottor Soru avrebbe ricevuto dall'espletamento della gara d'appalto per la pubblicità istituzionale nella regione Sardegna a rendere difficoltosa la qualificazione di tali affermazioni in termini di opinioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il caso in esame abbia una rilevanza che trascende la fattispecie concreta in quanto potrebbe assurgere a regola di giudizio per i futuri casi all'esame della Giunta: ove infatti la Giunta ritenesse sindacabile l'opinione del parlamentare che in forma dubitativa facesse riferimento alla pendenza di un processo a carico di un avversario politico, si comprimerebbero notevolmente le prerogative del parlamentare.

Dopo che Maurizio PANIZ (PdL) ha chiesto che il voto sulla domanda all'esame sia rinviato ad una prossima seduta, al fine di consentire a tutti i membri della Giunta di parteciparvi, e che Donatella FERRANTI (PD) ha stigmatizzato il diverso atteggiamento dei deputati del gruppo del Popolo della libertà – i quali partecipano ai lavori della Giunta solo ove siano previste votazioni – rispetto a quello tenuto dai colleghi del suo gruppo, che, invece, presenziano costantemente ai lavori, Marilena SAMPERI (PD), Anna ROSOMANDO (PD) e Fulvio FOLLEGOT (LNP) intervengono sull'ordine dei lavori

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, alla luce degli interventi testé svolti, ritiene di accedere alla richiesta dell'onorevole Paniz, precisando comunque che nella prossima seduta non acconsentirà ad un ulteriore rinvio del seguito dell'esame e che quindi in tale occasione si passerà ai voti.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 147 del 2011.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che in data 9 maggio 2012 è pervenuta una lettera dal Presidente della Camera, con cui sono richiesti elementi di valutazione in ordine a un conflitto d'attribuzione elevato dal tribunale di Bergamo. Il conflitto di cui si tratta attiene ad una deliberazione d'insindacabilità della Camera, adottata – su conforme proposta della Giunta, a maggioranza – in relazione a una causa tra i deputati Berlusconi e Di Pietro. Come di consueto, la documentazione del caso è presente nel fascicolo di seduta. Al proposito, osserva che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 147 del 2011, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 20 aprile 2011. Il termine perché l'ordinanza fosse notificata alla Camera scadeva il 19 giugno 2011, cioè quasi un anno

fa. Secondo la consolidata e mai smentita giurisprudenza della Corte costituzionale (cita per tutte la sentenza n. 116 del 2003 e le ordinanze nn. 430 del 2008, 188 del 2009 e 41 del 2010), il mancato rispetto dei termini processuali, da considerarsi perentori, rende il conflitto improcedibile e – peraltro – non riproponibile. È quindi da ritenersi con ogni ragionevole certezza che il conflitto notificato lo scorso 9 maggio alla Camera sia improcedibile. Propone quindi di riferire al Presidente della Camera che la Giunta esprima l'indirizzo che la Camera stessa si costituisca nel giudizio solo per far valere questo profilo procedurale e per far constatare l'improcedibilità del conflitto. Chiede ai colleghi se siano d'accordo su questa proposta.

Federico PALOMBA (IdV) chiede che la manifestazione dell'orientamento dei componenti sul conflitto d'attribuzione sia rinviata ad una prossima seduta.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 23) (rel.: Mario Pepe)

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (Doc. IV-ter, n. 22) (rel.: Costa)

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 12.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stata chiesto dall'onorevole Bernardini che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, del quale dispone l'attivazione non essendovi obiezioni.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento Contento 1.6, sostitutivo dell'articolo 1.

Dopo aver dato atto delle sostituzioni e prima di passare all'esame degli emenda-

menti riferiti all'articolo 2, dà la parola all'onorevole Ria che ha chiesto di intervenire in merito alla seduta di ieri.

Lorenzo RIA (UdCpTP), dopo aver ricordato di avere evidenziato già ieri, immediatamente dopo la votazione, come il suo voto favorevole all'emendamento 1.6 fosse stato determinato da un errore sulla portata dell'emendamento stesso, ritiene che sia necessario fare un'ulteriore riflessione su tale votazione, anche alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario riportate oggi dalla stampa sulle modalità che hanno determinato il parere favorevole espresso dal Governo in seduta. Da queste dichiarazioni risulta che il sottosegretario ha espresso parere favorevole riportandosi ad una scheda, che lui stesso ha definito come « non chiara », redatta dagli uffici del ministero sugli emendamenti da votare. In sostanza, il parere favorevole sarebbe stato causato da una errata interpretazione della scheda da parte del sottosegretario Mazzamuto. Ciò significa, a suo parere, che la Commissione, per l'errore commesso dal rappresentante del Governo, non è stata posta in grado di comprendere esattamente la reale portata dell'emendamento 1.6. La circostanza che vi sia stato un errore da parte del Governo nel formulare il parere e che

questo errore abbia a sua volta indotto in errore alcuni deputati che hanno fatto affidamento su tale parere è, a suo avviso, una ragione sufficiente per ripetere la votazione. Questa sarebbe in sostanza viziata da una vera e propria nullità radicale. Chiede quindi che la Commissione si esprima sulla sua richiesta per verificare se si possa raggiungere su di essa l'unanimità.

Angela NAPOLI (FLpTP) ribadisce di essere stata anche lei tratta in errore dal parere favorevole del Governo, votando quindi un emendamento che finisce per svuotare una riforma nella quale crede fortemente. In particolare, dichiara di aver votato a favore dell'emendamento 1.6 ritenendo, a torto, che si limitasse ad aumentare la pena del falso in bilancio senza precludere la possibilità di intervenire nuovamente sull'articolo 2621 del codice civile. Ritene che molto probabilmente qualora non si fosse allontanata momentaneamente dalla Commissione per effettuare una intervista telefonica sull'andamento dell'esame del disegno di legge anticorruzione, del quale è correlatrice, avrebbe assistito all'espressione di tutti i pareri da parte del Governo comprendendo l'errore nel quale il sottosegretario era caduto nell'esprimere il parere favorevole sull'emendamento 1.6. Si associa alla richiesta dell'onorevole Ria di voler considerare irregolare la votazione effettuata ieri.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di essere stupito dagli interventi appena svolti anche per la stima che nutre per i colleghi che sostengono di essere stati tratti in errore dal parere espresso dal sottosegretario che, peraltro, da quanto risulta dalla scheda degli uffici del Ministero pubblicata da un quotidiano, è stato conforme ad essa. Dà lettura dell'emendamento approvato, sottolineando come questo non fosse assolutamente equivoco nella sua portata interamente sostitutiva dell'articolo 1. Dichiara di essere fortemente dispiaciuto che taluni colleghi si nascondano dietro pareri del Governo per mascherare la propria

superficialità, rilevando comunque che i deputati appartenenti ad alcuni gruppi avevano compreso chiaramente la portata dell'emendamento votandovi contro.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea che la circostanza che non si sia letto attentamente emendamento non è una scusante che può legittimare una ripetizione del voto, in quanto altrimenti si creerebbe un pericoloso precedente al quale ricorrere in caso di ripensamento. Evidenzia come dalla lettura dell'emendamento sia chiarissima la sua portata, resa ancora più evidente dalla sua collocazione successiva ad un emendamento soppressivo. Inoltre, ricorda che l'emendamento 1.6 era stato illustrato in modo esaustivo dal presentatore. Conclude sottolineando la regolarità del voto, essendo del tutto irrilevanti i ripensamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ribadito la regolarità del voto effettuato ieri, dichiara che non vi sono le condizioni per ripetere la votazione, non registrandosi l'unanimità necessaria. La circostanza che concretamente vi sia stato un errore da parte di taluni è del tutto irrilevante, in quanto tutti coloro che hanno votato sono stati messi nelle condizioni di capire esattamente cosa si stesse votando, avendo a loro disposizione l'emendamento posto in votazione. Inoltre, ricorda che l'emendamento era stato anche illustrato dal presentatore.

Lorenzo RIA (UdCpTP) replica all'onorevole Sisto facendogli presente che la sua richiesta è stata determinata anche dall'esigenza di preservare la dignità del deputato che non viene messo in condizione di esercitare consapevolmente le proprie funzioni. Auspica che il sottosegretario smentisca quanto riportato dalla stampa circa le sue dichiarazioni sulla mancata chiarezza della scheda dell'Ufficio legislativo del Ministero, la quale avrebbe indotto in errore lui ed in conseguenza due deputati dell'UdC.

Donatella FERRANTI (PD) pur comprendendo la difficoltà di alcuni colleghi

nel giustificare il voto di ieri determinato da un errore, ricorda che l'esame dell'articolo 1 è oramai superato e che si deve ora passare all'esame degli ulteriori emendamenti.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ricorda di avere ieri fatto presente alla Commissione di essere stato improvvisamente delegato a seguire il provvedimento soltanto poche ore prima dell'inizio della seduta, in sostituzione dell'altro sottosegretario per la giustizia, il professor Zoppini. Aveva quindi fatto presente che avrebbe quindi avuto bisogno di un momento di approfondimento sulla materia. Tuttavia, pur non essendovi il tempo per procedere a tale approfondimento, si è recato in Commissione con spirito di servizio. Dichiarò di non avere avuto una idonea conoscenza del provvedimento in quanto all'esame della materia si era dedicato direttamente il Ministro, con l'ausilio del professor Zoppini. Dichiarò di essere molto dispiaciuto che i componenti della Commissione non abbiano compreso le difficoltà in cui si è trovato nel seguire un provvedimento che solo poche ore prima gli era stato affidato dal Ministro.

Tiene a precisare che in assemblea il provvedimento sarà seguito dal Ministro che si atterrà ad una linea coerente, recuperando l'errore che lui avrebbe commesso nell'interpretare male la scheda dell'ufficio legislativo del Ministero.

Sottolinea inoltre che anche i deputati della Commissione non avevano assolutamente compreso la portata interamente sostitutiva dell'emendamento 1.6, come dimostra il fatto che nessuno di coloro che erano contrari all'emendamento aveva rilevato la gravità del parere favorevole da lui espresso. Inoltre vi è stato stupore quando la presidenza ha precisato che dall'approvazione dell'emendamento 1.6 derivava la preclusione di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Rileva quindi che in realtà il Ministro aveva ed ha una sua opinione sia sul provvedimento che sugli emendamenti, che tuttavia a causa di un impegno istituzionale all'estero non ha potuto esternare alla

Commissione. La circostanza che lui invece non conoscesse il provvedimento lo ha portato ad affidarsi ad una scheda poco chiara del Ministero.

Donatella FERRANTI (PD) interrompe il sottosegretario rilevando quanto poco comprensibili, oltre che superflue, siano in questo momento le giustificazioni di un comportamento poco chiaro.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ritiene di aver diritto di spiegare quanto avvenuto nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI (PD) invita ad andare avanti nelle votazioni.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ribadisce il proprio rammarico per l'atteggiamento eccessivamente critico nei suoi confronti da parte di alcuni deputati.

Donatella FERRANTI (PD) interrompe nuovamente il sottosegretario evidenziando come si stia svolgendo un dibattito del tutto superfluo, dovendo invece la Commissione concentrarsi sull'esame degli emendamenti ancora da votare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver inutilmente più volte invitato l'onorevole Ferranti ed il sottosegretario, professor Mazzamuto, a non interloquire anche quando non è stata data loro la parola dalla Presidenza, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 19.55, riprende alle 20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto nuovamente di intervenire.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ribadisce come da parte sua non vi fosse la consapevolezza dell'effetto preclusivo dell'emendamento 1.6 e precisa come il parere favorevole sia stato espresso in condizioni di particolare disagio e sulla base

delle succinte indicazioni scritte che aveva a disposizione.

Luigi VITALI (PdL) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara che alle ore 21 si riunirà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, qualora non fosse ancora terminato l'esame degli emendamenti, per poter determinare l'organizzazione dei lavori.

Francesco Paolo SISTO (PdL) illustra il proprio emendamento 2.15, volto a sopprimere l'articolo 2, che si giustifica a causa di talune patologie della formulazione della norma, animata da un spirito punitivo di tipo politico che, tuttavia, non può scardinare i principi del diritto penale. Contesta, in particolare, la trasformazione della fattispecie di cui all'articolo 2622 del codice civile da reato di danno in reato di pericolo. Sottolinea come sia inaccettabile l'eliminazione del riferimento alla produzione di un danno effettivo, poiché in tal modo si perseguono condotte meramente penali. Ritiene altresì inaccettabile che il reato sia perseguibile d'ufficio, poiché la fattispecie riguarda vicende che hanno rilevanza nella vita interna della società. Contesta inoltre la soppressione delle soglie penali di punibilità, che finisce per attribuire rilevanza penale a condotte concretamente prive di lesività.

Sottolinea come la norma in esame rappresenti la manifestazione di un panpenalismo esasperato, che consentirebbe alle procure di condizionare pesantemente l'attività economica al controllo iniziative delle procure. Ritiene che ad una simile impostazione ne vada invece contrapposta una liberistica, secondo la quale il processo penale non è considerato uno strumento di controllo sociale.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, sottolinea come l'emendamento 2.15 sia un emendamento soppressivo, la cui approvazione avrebbe l'effetto di non consentire

più lo svolgimento di processi per falso in bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.15.

Gli onorevoli Sisto e Luigi Vitali sottoscrivono gli emendamenti presentati dall'onorevole Contento.

Luigi VITALI (PdL) sottolinea come oggi si stia verificando una frattura tra le forze politiche che sostengono il Governo tecnico in carica, alla luce dei pareri contrari espressi dal Governo sugli emendamenti del gruppo PdL relativamente ad una riforma sulla quale vi era l'intesa di soprassedere tra il Governo ed i gruppi di maggioranza. Rileva infatti che dal dibattito emerge con chiarezza il formarsi di una maggioranza rappresentata dall'IdV che si schiera con il PD ed il Terzo Polo.

Andrea ORLANDO (PD) ritiene pretestuoso l'intervento dell'onorevole Luigi Vitali. Osserva come l'iniziativa del gruppo IdV in questo caso sia diretta, per quanto si tratti di un gruppo di opposizione, a dare un contributo al completamento del quadro degli strumenti contro la corruzione che lo stesso Governo aveva dichiarato di condividere. Ricorda a tale proposito che gli emendamenti sul falso in bilancio presentati al disegno di legge anticorruzione non siano stati accolti favorevolmente dal Governo proprio perché si è ritenuto che il provvedimento oggi in esame rappresentasse la sede idonea per esaminare la materia. Ricorda come anche ieri sia accaduto che un gruppo di maggioranza, quale è il PD, non abbia condiviso il parere del Governo, senza tuttavia per questo trarne conseguenze sul piano politico, come invece fatto dall'onorevole Vitali. Sottolinea come questo atteggiamento sia un indice del malessere di quella forza politica.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che l'emendamento Contento 2.2, rappresentando una intelligente e condivisibile mediazione tra la normativa vigente e

l'esigenza di migliorarla, sia la prova di come il gruppo PdL abbia unicamente l'obiettivo di punire solo coloro che commettono fatti realmente lesivi di beni giuridici. Illustra quindi l'emendamento che da un lato stabilisce una disciplina severa ma dall'altro rispetta i principi del diritto penale.

Dichiara che mai smetterà di insistere su delle argomentazioni, pur potendo sembrare un atteggiamento ostruzionistico, che siano a difesa strenua dei principi costituzionali a tutela dell'individuo.

La Commissione respinge l'emendamento Contente 2.2, sottoscritto dai deputati Sisto e Luigi Vitali.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.1 (*vedi allegato*), avanzata dal Governo nella seduta di ieri. Rileva come la proposta di riformulazione sia volta ad inserire nella fattispecie elementi conformi ai principi evidenziati dalla Commissione Greco e che non vanno ad incidere sulla soglia di rilevanza penale.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), che inserisce nella fattispecie elementi che si ispirano ai lavori della Commissione Greco. Precisa peraltro che sarebbe stato contrario ad un concetto di rilevanza che fosse riferito al danno anziché all'errore, perché ritiene che non debba essere modificata la configurazione della fattispecie quale reato di pericolo. Esprime perplessità unicamente sull'entità della pena, ritenendo preferibile la previsione originaria della reclusione fino a sei anni, ma sul punto il suo gruppo si riserva di presentare un emendamento in vista dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL), pur preannunciando il voto contrario all'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), riconosce tuttavia che il Governo, nel proporre la riformulazione, ha adot-

tato un approccio più concreto e rispettoso dei principi del diritto penale.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2.

Francesco Paolo SISTO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.15, soppressivo dell'articolo 3 poiché sposta il nocumento dalla fattispecie di reato alla aggravante. Inoltre il grave nocumento è una categoria inafferrabile e indeterminata.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 3.1 secondo quanto indicato dal relatore nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sisto 3.15 e Contente 3.3, e approva l'emendamento Ferranti 3.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ricorda di avere espresso un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 3.02 solo perché ritiene che la disposizione da esso prevista potrebbe risultare superflua. Tuttavia, al fine di favorire l'approvazione un testo che sia quanto più possibile condiviso, ritiene di potersi rimettere alla Commissione sulla predetta proposta emendativa.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 3.02. (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, prima di passare agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, ritiene opportuno far presente alla Commissione di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.10, secondo quanto precisato dal Governo nella seduta di ieri (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD), condividendo l'emendamento 4.10 del relatore, come riformulato, ritira il proprio emendamento 4.1 soppressivo dell'articolo 4.

Francesco Paolo SISTO (PdL) pur riconoscendo che l'emendamento 4.10 del relatore, come riformulato, è apporta taluni miglioramenti alla configurazione della fattispecie sotto i profili della determinatezza e della lesività, ritiene tuttavia che tali miglioramenti non siano ancora sufficienti. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Contento 4.2 e Sisto 4.15, e approva l'emendamento 4.10 (*nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

a) « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni; ».

2. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. – *(Circostanza aggravante).* – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata. ».

3. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 2622-ter).

1. Dopo l'articolo 2622-bis è inserito il seguente:

« ART. 2622-ter. – *(Circostanza attenuante).* – 1. Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. ».

3. 02. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consape-

volmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata;

4. 10. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
ERRATA CORRIGE	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*:

n. 651 del 15 maggio 2012, a pagina
42, seconda colonna, seconda riga, sopprimere la seconda parola;

n. 629 del 27 marzo 2012, a pagina
83, prima colonna, decima riga, e a pagina
84, seconda colonna, tredicesima riga, aggiungere in fine: **(Approvato)**.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Massimo Sarmi, sull'attuale situazione del settore postale 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino (*Svolgimento e conclusione*) 36

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione di rappresentanti di FIA – Federazione Italiana Audioprotesisti (*Svolgimento e conclusione*) 36

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 maggio 2012.

Seguito dell'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Massimo Sarmi, sull'attuale situazione del settore postale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Bartolomeo GIACHINO, *presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giorgio MERLO (PD), Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Settimo NIZZI (Pdl).

Bartolomeo GIACHINO, *presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica*, fornisce ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia il presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »

Audizione di rappresentanti di FIA – Federazione Italiana Audioprotesisti

(Svolgimento e conclusione)

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti di FIA – Federazione Italiana Audioprotesisti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Gianni GRUPPIONI, *presidente di ANAP (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali)* e Corrado CANOVI, *segretario nazionale di ANA (Associazione Nazionale Audioprotesisti)* e di ANAP (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Settimo NIZZI (Pdl).

Gianni GRUPPIONI, *presidente di ANAP (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di FIA – Federazione Italiana Audioprotesisti, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 12.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.15 alle 12.30 e dalle 12.35 alle 13.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132).

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Tartufai Monti Picentini 40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato*) 41

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo unificato approvato dalla Commissione*) 45

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato*) 41

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 52

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 42

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del Relatore*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 maggio 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132).

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Tartufai Monti Picentini.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 16.20 alle ore 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che – come convenuto nella seduta di ieri – il relatore Di Caterina ha predisposto una riformulazione del testo unificato, già elaborato dalla Commissione nella seduta dell'11 aprile scorso (*vedi allegato 1*), tenendo conto dei rilievi formulati nella relazione tecnica presentata dal Governo e dei pareri già espressi da alcune Commissioni.

Propone di adottare tale testo come nuovo testo base e deliberare la sua trasmissione alle Commissioni competenti per il parere, per l'ulteriore seguito dell'esame, rinunciando alla presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea dal prossimo lunedì 21 maggio. Ritiene pertanto che, ove le Commissioni competenti in sede consultiva e in particolare la Commissione Bilancio non siano in condizioni di esprimere il parere in tempo utile, si renderà necessario chiedere il rinvio dell'esame in Assemblea.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, in attesa di acquisire i pareri richiesti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che, come convenuto nell'ultima seduta, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato 2*), che propone di assumere tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, propone di rinunciare alla presentazione di emendamenti, avviando sin d'ora le procedure per il trasferimento alla sede legislativa.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento, affinché il Presidente della Camera possa proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda in proposito che la proposta del Presidente della Camera deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dall'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, successivamente all'ultima seduta dedicata all'esame della materia, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 4414 Nola e C. 4588 Negro, che, vertendo sulla medesima materia delle altre proposte di cui era già iniziato l'esame, sono state ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Ricorda quindi la Commissione ha promosso la procedura delle intese con il Senato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento, al fine di poter procedere all'esame dei progetti di legge in titolo anche indipendentemente dalla complessiva revisione della legge n. 157 del 1992, in corso d'esame presso la Commissione Ambiente del Senato. Al riguardo, avverte che il Presidente del Senato, con lettera del 12 aprile scorso, ha comunicato che la Commissione Ambiente ha espresso un avviso favorevole alla richiesta della Commissione Agricoltura, in considerazione del limitato e specifico ambito oggetto della normativa recata dalle proposte di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica è iniziato il 23 aprile 2009, con riferimento alle iniziative C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni. In quella occasione, si convenne di riprendere l'attività legislativa dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sul medesimo fenomeno. Peraltro, presso la Commissione Ambiente del Senato era stato già avviato l'esame dei progetti di revisione della legge

n. 157 del 1992, nel cui ambito sono ricompresi anche alcuni aspetti della disciplina dei danni da fauna selvatica.

Fa quindi presente che a questo punto si sono determinate tutte le condizioni per riprendere l'esame delle proposte di legge.

In primo luogo, la Commissione ha portato a termine l'indagine conoscitiva, approvando all'unanimità, lo scorso 20 luglio, un documento conclusivo che delinea alcune possibili linee di intervento per garantire un equilibrato rapporto di coesistenza tra le attività umane e la tutela dell'ambiente naturale.

In secondo luogo, la Commissione ha promosso la procedura delle intese con il Senato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento, ritenendo, a fronte della crescente frequenza e gravità dei fatti che accadono nelle campagne e delle pressanti richieste di intervento da parte del mondo agricolo, possibile ed opportuno un intervento legislativo limitato alla disciplina del fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica, anche indipendentemente dalla complessiva revisione della legge n. 157 del 1992 in corso d'esame presso la Commissione Ambiente del Senato. Come ricordato dal Presidente, il Presidente del Senato ha comunicato l'assenso della Commissione Ambiente alla richiesta della Commissione Agricoltura, in considerazione del limitato e specifico ambito oggetto della normativa recata dalle proposte di legge.

Esprimendo apprezzamento per la sensibilità della Commissione Ambiente del Senato, ribadisce che sussistono ora le condizioni per riprendere l'esame delle proposte di legge, che offrono un ventaglio di interventi che potrebbero essere coordinati e ricondotti ad un unico testo, sulla base degli orientamenti già condivisi dalla Commissione nel documento conclusivo approvato al termine dell'indagine conoscitiva, propone che a tal fine la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto.

Carlo NOLA (PdL) chiede se vi sia l'intenzione di procedere ad audizioni.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ritiene esaurienti le attività conoscitive fin qui svolte sulla materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di tener conto dei tempi complessivamente disponibili per l'attività legislativa. In sostanza, ritiene che solo per i provvedimenti approvati dalla Camera entro il mese di luglio vi sia una concreta possibilità di conseguire l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

Per questi motivi, ritiene che il Comitato ristretto debba operare in tempi particolarmente contenuti.

Angelo ZUCCHI (PD) condivide le considerazioni del relatore e del Presidente, rilevando altresì che la Commissione – avendo promosso le intese con il Senato – è particolarmente impegnata a procedere in tempi brevi.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato ristretto, sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 maggio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 19.25.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Cuomo si era riservato di predisporre una proposta di parere, sulla base della consultazione dei gruppi.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 3*), dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali ulteriori proposte dei colleghi.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) manifesta apprezzamento per il lavoro del relatore, ma sottolinea che il suo gruppo non è ancora in condizioni di deliberare su un provvedimento che appare molto lontano dalla realtà del Paese.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisando che è consuetudine della Commissione accogliere le richieste di approfondimento formulate dai gruppi, invita a tener distinta la valutazione generale sul provvedimento, che può essere manifestata da ciascun gruppo nell'ulteriore esame, dalla limitata competenza in sede consultiva della Commissione Agricoltura.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), concorda con le indicazioni del Presidente, ribadendo la necessità di un'ulteriore riflessione.

Corrado CALLEGARI (LNP) concorda con la richiesta del deputato Beccalossi.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è volto al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori e prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.

Considerato il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede al relatore di precisare i riflessi dell'accordo sui settori di competenza della Commissione, ricordando come i pesanti effetti dell'accordo con il Marocco sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca siano stati gravemente sottovalutati.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente che, per quanto attiene alle competenze della Commissione Agricoltura, che l'accordo prevede, agli articoli 25 e 26, forme di cooperazione che copriranno in

maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca. Ulteriori disposizioni di interesse sono contenute all'articolo 20, sulla tutela dei consumatori, all'articolo 31, sul tema delle pandemie e della sicurezza alimentare, all'articolo 23, con il quale le parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica, con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali.

Ribadisce infine la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 19.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
(Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).****NUOVO TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVER-
SITÀ AGRARIA****ART. 1.***(Finalità).*

1. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di:

a) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;

b) tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

c) promuovere la ricerca sulla biodiversità agraria;

d) promuovere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti;

f) integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.*(Oggetto).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito da:

a) l'Anagrafe unica della biodiversità agraria;

b) la rete di conservazione e sicurezza;

c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;

d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

ART. 3.*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per varietà e razze locali le varietà vegetali e le razze animali strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che, in un territorio circoscritto, ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « specie vegetali autoctone », le specie vegetali naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) « specie vegetali spontanee », le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo.

ART. 4.

(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria previste dai trattati internazionali di cui all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e dalle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e per quanto di rispettiva competenza, perseguono gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e sentito il Comitato di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle azioni generali di cui al comma 4, di seguito denominate « linee guida ». Le linee guida, alla cui predisposizione il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la biodiversità agraria, al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati la composizione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la presenza paritetica di rappresentanti regionali. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.

4. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali:

- a) l'individuazione;
- b) la caratterizzazione;
- c) l'iscrizione nei repertori regionali;
- d) la conservazione;
- e) la valorizzazione.

ART. 5.

(Agricoltori custodi).

1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata « *in situ* », o nell'azienda agricola, nell'uso e nella valorizzazione delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.

ART. 6.

(Individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e delle razze locali nei repertori regionali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il repertorio delle varietà e razze locali, di seguito denominato « repertorio regionale » e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione.

2. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche su proposta di enti dalle stesse dipendenti, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati.

3. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve caratterizzarsi per un profilo genetico o fenotipico specifico. Ulteriori elementi di caratterizzazione della varietà o razza locale sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.

4. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve essere conservata *in situ*, nell'azienda agricola o presso specifici centri di conservazione, quali le banche del germoplasma, o didattici, di seguito denominati *ex situ*. Ai fini dell'iscrizione deve essere fornita l'indicazione esatta del sito di conservazione, nonché della possibilità della varietà o razza locale di riprodursi o di generare materiale di propagazione.

ART. 7.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ*.

2. I centri di conservazione *ex situ* e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche del germoplasma, anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.

4. Relativamente alle varietà particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi da loro prodotte stabilita per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

ART. 8.

(Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Anagrafe unica

della biodiversità agraria, di seguito denominata « Anagrafe » al fine di:

a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia.

2. Le varietà e le razze locali inserite nei repertori regionali sono iscritte di diritto all'Anagrafe.

3. L'iscrizione all'Anagrafe delle varietà e razze locali avviene altresì, fino all'istituzione del repertorio regionale, su proposta della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 9.

(Tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. Le varietà vegetali e le razze animali iscritte nell'Anagrafe, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui

produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

2. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

ART. 10.

(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottano, allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.

2. Al fine di catalogare le specie vegetali di cui al comma 1, le regioni istituiscono, allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, le regioni possono istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante accordi tra regioni limitrofe che hanno caratteristiche biogeografiche ed ecologiche omogenee, centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

ART. 11.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) tutela e valorizzazione della biodiversità agraria »;

b) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , con particolare riferimento a quelle relative alla coltivazione di varietà vegetali locali e all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica ».

ART. 12.

(Inquinamento genetico).

1. Le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nonché rischi di contaminazione causati da illegali coltiva-

zioni di varietà geneticamente modificate, nel rispetto delle disposizioni europee e, in particolare, della direttiva 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale.

2. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati delle varietà tutelate dalla presente legge.

ART. 13.

(Tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Rapporto sullo stato della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

ART. 15.

(Promozione della diffusione della cultura della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.

2. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale « giornata della biodiversità agraria ». La giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire itinerari tematici della biodiversità agraria.

4. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il

finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 17.

(Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica).

1. Al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre, a cura dei produttori, sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda e ad imprese artigiane di trasformazione alimentare.

3. Alla lettera *a)* del comma 1126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e promozione della biodiversità ».

4. In attuazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica del decreto ministeriale 25 luglio 2011, recante « Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serra-

menti esterni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, n. 220, al fine di prevedere, tra le specifiche tecniche di base riguardanti la produzione degli alimenti e delle bevande, una riserva a favore dei prodotti per i quali è concesso l'uso del contrassegno di cui al presente articolo.

ART. 18.

(Azioni positive per la biodiversità agraria).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.

2. Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, soggetti gestori di mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione ed esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, nonché da enti pubblici.

3. Le azioni positive possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze

locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e per promuovere la diffusione di pratiche alimentari corrette ed equilibrate;

c) lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agraria e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie;

d) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

e) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

ART. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta.
(C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

**NORME IN MATERIA DI BEVANDE
ANALCOLICHE A BASE DI FRUTTA**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia).

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e le parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento ».

2. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « non conformi alle disposizioni ».

ART. 3.

(Contenuto delle bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

2. La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione stabilita dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, ai fini della parziale attuazione della direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana).

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) zuccheri: limitatamente ai nettari di frutta, alle condizioni stabilite nell'allegato I »;

2) all'Allegato II, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), al numero 4, le lettere *b*) e *c*) sono soppresse;

3) il comma 2 è soppresso;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

2) al comma 4, le parole: « di zuccheri aggiunti o » sono soppresse;

c) all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. I prodotti di cui all'allegato 1, punti 1, 2, 3 e 4, immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 28 ottobre 2013 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. L'indicazione « Dal 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti » può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, fino al 28 ottobre 2016 ».

ART. 5.

(Indicazioni obbligatorie nell'etichettatura).

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta di cui alla presente legge, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. È fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto.

2. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostan-

ziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10 e 12, e all'articolo 5 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché la procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Logo nazionale).

1. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 1 è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana).

1. Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'ar-

articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la valorizzazione delle bevande analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e di nettari che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 6 e per la sensibilizzazione del pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta.

ART. 8.

(Potenziamento dei controlli antifrode).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), promuove programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. I laboratori dell'ICQRF, su richiesta di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di soggetti privati, possono effettuare analisi afferenti a parametri qualitativo – merceologici delle bevande analcoliche disciplinate dalla legge 3 aprile 1961, n. 286, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151.

3. Le tariffe delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono commisurate al costo effettivo del servizio.

4. Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e i proventi delle tariffe di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e destinati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-*quater* del codice penale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

ALLEGATO 3

**Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del
randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
(Testo unificato C. 1172 e abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 ed abbinate elaborato dalla XII Commissione, recante nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica;

rilevato come le previsioni di cui gli articoli 17, 18 e 19 introducano una serie di obblighi per lo svolgimento delle attività economiche ed affini con animali d'affezione, che appaiono pervasivi e sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti, da ultimo, dal decreto – legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto – legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività;

preso atto di condizioni ed osservazioni già espressi nei pareri di altre Commissioni che, se accolte, determinerebbero modifiche al testo che appaiono accentuare ulteriormente tale contraddizione e che risultano perciò peggiorative rispetto al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;

rilevato come le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, indichino, tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero avvalersi per organizzare i corsi di formazione professionale per le attività

economiche con animali d'affezione, le associazioni riconosciute, che tuttavia non appaiono certo soggetti competenti a tale tipo di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di allevamento, mentre non figurano invece, al loro posto, gli agronomi che posseggono specifica preparazione;

rilevato, tuttavia, come le previsioni di cui all'articolo 2 escludano di fatto, giustamente, dal campo di applicazione della legge le attività agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il testo sia formulato in modo da evitare ogni possibile contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. escludere l'assimilazione dell'attività produttiva agricola a quella commerciale o all'attività di ricovero dei cani randagi destinataria di pubblici contributi;

2. all'articolo 17, comma 4, sia mantenuta la previsione delle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome

possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale;

3. escludere il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali;

4. escludere che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa, senza l'indispensabile coordinamento e la necessaria disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno, con riferimento ai soggetti di cui le regioni e le province autonome possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, escludere le associazioni riconosciute ed inserire invece gli agronomi, al fine di favorire una migliore, più tecnica, preparazione dei soggetti che aspirano ad intraprendere un'attività economica con animali d'affezione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori: Riunione n. 19 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Maria Piera PASTORE.*

Programmazione dei lavori: Riunione n. 19.

Orario: dalle 13.45 alle 14.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'INPS (*Svolgimento e conclusione*) 58

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Direttore generale dell'INPS, dott. Mauro Nori, il Direttore centrale Entrate e Vicario del

Direttore Generale, dott. Antonello Crudo e il Direttore centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dott. Giulio Blandamura.

Il dottor Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO.

Il dottor Mauro NORI, il dottor Antonello CRUDO e il dottor Giulio BLANDAMURA rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	59
Audizione del presidente dell'Assosoftware, Bonfiglio Mariotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	59
Esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Comunicazioni del Presidente	60
Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini (<i>Seguito dello svolgimento e rinvio</i>)	60

Mercoledì 16 maggio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente dell'Assosoftware, Bonfiglio Mariotti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Assosoftware, Bonfiglio Mariotti.

Bonfiglio MARIOTTI, *presidente dell'Assosoftware*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Bonfiglio MARIOTTI, *presidente dell'Assosoftware*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede, e la Commissione acconsente, che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il presidente Mariotti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 9.45, riprende alle 14.10.

Esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia.

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia. Al riguardo comunica che i relatori hanno presentato una proposta di relazione (*vedi allegato al resoconto stenografico*) e che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è fissato alle ore 20 di giovedì 24 maggio 2012. Nelle prossime sedute la Commissione proseguirà l'esame della proposta di relazione ai fini della sua definitiva approvazione affinché sia possibile consentirne la presentazione alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

Intervengono, sui lavori della Commissione, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione di ieri, 15 maggio 2012, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il convegno per discutere della situazione dei rifiuti nel Lazio, previsto per il 12 giugno 2012, avrà luogo martedì 10 luglio, alle ore 14, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. Svolge, sul punto, alcune osservazioni. Quindi chiede, e la Commissione

acconsente, che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.25, riprende alle 14.55.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

(Seguito dello svolgimento e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (Pdl) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Gennaro CORONELLA (Pdl), Gianpiero DE TONI (IdV), Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le due Assemblee, ringrazia il ministro Clini per il contributo fornito e, informandolo che invierà per iscritto le domande riguardanti i temi non trattati per ragioni di tempo, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del colonnello della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore e del tenente colonnello della Guardia di finanza, Alberto Nastasia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.35.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del colonnello della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore e del tenente colonnello della Guardia di finanza, Alberto Nastasia.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del colonnello della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore e del tenente colonnello della Guardia di finanza, Alberto Nastasia.

Giuseppe ARBORE, *colonnello della Guardia di finanza*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Ludovico VICO

(PD), Giovanni SANGA (PD), Deborah BERGAMINI (PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Filippo ASCIERTO (PdL).

Giuseppe ARBORE, *colonnello della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Discussione sulle conclusioni del Comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni	3
<i>ALLEGATO (Proposta di modifica agli articoli 15-18 del regolamento della Giunta delle elezioni) .</i>	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Elio Vittorio Belcastro (nella qualità di parte offesa) pendente presso il tribunale di Palmi (proc. n. 1358/12 Rg Mod. 44 Mon) (Doc. IV, n. 27) (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 147 del 2011	22
AVVERTENZA	22

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	31

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
<i>ERRATA CORRIGE</i>	33

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Massimo Sarmi, sull'attuale situazione del settore postale 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino (*Svolgimento e conclusione*) 36

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione di rappresentanti di FIA – Federazione Italiana Audioprotesisti (*Svolgimento e conclusione*) 36

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132).

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Tartufai Monti Picentini 40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato*) 41

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo unificato approvato dalla Commissione*) 45

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato*) 41

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 52

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 42

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del Relatore*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori: Riunione n. 19	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'INPS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	59
Audizione del presidente dell'Assosoftware, Bonfiglio Mariotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	59
Esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Comunicazioni del Presidente	60
Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini (<i>Seguito dello svolgimento e rinvio</i>)	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	
Audizione del colonnello della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore e del tenente colonnello della Guardia di finanza, Alberto Nastasia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



16SMC0006580